



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 marzo 2021  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0331(COD)**

---

---

14308/1/20  
REV 1 ADD 1

CT 122  
ENFOPOL 355  
COTER 121  
JAI 1135  
CYBER 285  
TELECOM 281  
FREMP 149  
AUDIO 70  
DROIPEN 127  
CODEC 1412  
PARLNAT 147

#### **MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

---

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del  
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online

- Motivazione del Consiglio
- Adottata dal Consiglio il 16 marzo 2021

---

## I. INTRODUZIONE

1. Il 12 settembre 2018 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta di regolamento in oggetto<sup>1</sup> relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online. La proposta è fondata sull'articolo 114 [ravvicinamento delle disposizioni legislative] del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è soggetta alla procedura legislativa ordinaria.
2. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è stato consultato dal Consiglio con lettera del 24 ottobre 2018 e ha formulato il suo parere sulla proposta<sup>2</sup> il 12 dicembre 2018 nella plenaria di dicembre.
3. Il 6 dicembre 2018 il Consiglio ha concordato un orientamento generale sui contenuti terroristici online<sup>3</sup> che ha costituito il mandato per i negoziati con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria.
4. Il 12 febbraio 2019 il Garante europeo della protezione dei dati ha inviato al Parlamento europeo, alla Commissione e al Consiglio<sup>4</sup> "osservazioni formali" sul progetto di regolamento. Lo stesso giorno, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, su richiesta del Parlamento europeo del 6 febbraio 2019, ha formulato un parere sulla proposta<sup>5</sup>.
5. Il 17 aprile 2019, con 308 voti favorevoli, 204 contrari e 70 astensioni, il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura<sup>6</sup> sulla proposta della Commissione, con 155 emendamenti a tale proposta.

---

<sup>1</sup> Doc. 12129/18 + ADD 1-3.

<sup>2</sup> GU C 110 del 22.3.2019, pag. 67 (15729/19).

<sup>3</sup> Doc. 15336/18.

<sup>4</sup> Rif. 2018-0822 D2545 (WK 9232/2019).

<sup>5</sup> Parere dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali - 2/2019 (WK 9235/2019).

<sup>6</sup> Cfr. doc. 8663/19 (Nota informativa del GIP.2 (Relazioni interistituzionali) al Coreper che presenta i risultati della prima lettura del Parlamento europeo); il mandato del Parlamento è stato confermato dalla plenaria del 10 e 11 ottobre 2019.

6. Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno avviato i negoziati nell'ottobre 2019 al fine di raggiungere un accordo rapido in seconda lettura. I negoziati si sono conclusi positivamente il 10 dicembre 2020 con il raggiungimento, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, di un accordo provvisorio su un testo di compromesso.
7. Il 16 dicembre 2020 il Coreper (parte seconda) ha esaminato e confermato provvisoriamente il testo di compromesso finale in vista dell'accordo raggiunto con il Parlamento europeo<sup>7</sup>.
8. L'11 gennaio 2021 il compromesso è stato approvato dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo. Il 13 gennaio il presidente della commissione LIBE ha indirizzato una lettera al presidente del Coreper (parte seconda) per informarlo che, se il Consiglio trasmettesse formalmente la sua posizione al Parlamento europeo nella forma che figura nell'allegato della lettera, egli raccomanderebbe alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, nella fase di seconda lettura del Parlamento europeo<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Doc. 12906/20.

<sup>8</sup> Doc. 5634/21.

## II. OBIETTIVO

9. Il regolamento fornisce un quadro giuridico chiaro che stabilisce le responsabilità degli Stati membri e dei prestatori di servizi di hosting al fine di contrastare l'uso improprio dei servizi di hosting per la diffusione di contenuti terroristici online, garantire il buon funzionamento del mercato unico digitale e assicurare nel contempo la fiducia e la sicurezza nell'ambiente online. In particolare, mira a fornire chiarimenti in merito alla responsabilità dei prestatori di servizi di hosting nel garantire la sicurezza dei loro servizi, nonché nel contrastare, individuare e rimuovere i contenuti terroristici online o nel disabilitare l'accesso a essi in modo rapido ed efficace. Crea uno strumento operativo nuovo ed efficace per l'eliminazione dei contenuti terroristici consentendo l'emissione di ordini di rimozione aventi effetti transfrontalieri. Si mira inoltre a mantenere salvaguardie per garantire la tutela dei diritti fondamentali, inclusa la libertà di espressione e di informazione in una società aperta e democratica e la libertà d'impresa. Il regolamento dispone che i contenuti terroristici siano rimossi entro al massimo un'ora dal ricevimento dell'ordine di rimozione e stabilisce le responsabilità delle piattaforme online nel garantire la rimozione di tali contenuti. Oltre alle possibilità di ricorso giurisdizionale garantite dal diritto a un ricorso effettivo, il regolamento introduce una serie di salvaguardie e di meccanismi di reclamo.
10. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono emettere un ordine di rimozione nei confronti di qualunque prestatore di servizi di hosting che offre servizi all'interno dell'UE. Le autorità competenti dello Stato membro in cui il prestatore di servizi ha lo stabilimento principale avranno il diritto - e, su richiesta motivata dei prestatori di servizi di hosting o dei fornitori di contenuti, l'obbligo - di esaminare l'ordine di rimozione qualora si ritenga che esso violi in modo grave o manifesto il regolamento o i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero adottare norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazioni degli obblighi, che tengano conto, tra l'altro, della natura e delle dimensioni dell'impresa in questione.

### **III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA**

#### **CONSIDERAZIONI GENERALI**

11. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno condotto negoziati allo scopo di concludere un accordo in seconda lettura sulla base di una posizione in prima lettura del Consiglio che il Parlamento possa approvare senza modifiche. Il testo della posizione in prima lettura del Consiglio sul regolamento relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online rispecchia appieno il compromesso raggiunto tra i due colegislatori, assistiti dalla Commissione europea.

#### **SINTESI DELLE PRINCIPALI QUESTIONI**

12. Su richiesta del Parlamento europeo, il titolo del regolamento è stato modificato in "regolamento relativo al contrasto [...] della diffusione di contenuti terroristici online".
13. La definizione di "contenuti terroristici" è coerente con le definizioni dei reati pertinenti ai sensi della direttiva sulla lotta contro il terrorismo<sup>9</sup>. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, la posizione in prima lettura del Consiglio riguarda materiale diffuso al pubblico, ossia a un numero potenzialmente illimitato di persone. Il materiale diffuso per scopi educativi, giornalistici, artistici o di ricerca o a fini di sensibilizzazione per prevenire o contrastare il terrorismo non dovrebbe essere considerato come integrante contenuti terroristici, compresi i contenuti che esprimono opinioni polemiche o controverse nell'ambito di dibattiti politici sensibili. Una valutazione accerta il reale scopo della diffusione. Si è inoltre specificato che il regolamento non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 TUE e si applica fatti salvi i principi fondamentali relativi alla libertà di espressione e informazione, compresa la libertà e il pluralismo dei media.

---

<sup>9</sup> Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

14. I prestatori di servizi di hosting adottano misure opportune, ragionevoli e proporzionate al fine di contrastare efficacemente l'uso improprio dei loro servizi per la diffusione di contenuti terroristici online. Se sono esposti a contenuti terroristici, i prestatori di servizi di hosting dovranno adottare misure specifiche per proteggere i propri servizi dalla diffusione di tali contenuti. Il testo concordato fonde tre articoli (l'articolo 3, *Obblighi di diligenza*, l'articolo 6, *Misure proattive*, e l'articolo 9, *Salvaguardie specifiche per quanto riguarda l'uso e l'attuazione di misure proattive*) in un unico articolo dal titolo "Misure specifiche". La scelta in merito a tali misure spetta al singolo prestatore di servizi di hosting. La posizione in prima lettura del Consiglio chiarisce che il prestatore di servizi di hosting può adottare misure diverse per contrastare la diffusione di contenuti terroristici, comprese misure automatizzate, che possono essere adattate alle capacità del prestatore di servizi di hosting e alla natura dei servizi offerti. Qualora ritenga che le misure specifiche adottate siano insufficienti per far fronte ai rischi, l'autorità competente dovrà poter esigere l'adozione di ulteriori misure specifiche appropriate, efficaci e proporzionate. Tuttavia, l'obbligo di attuare tali ulteriori misure specifiche non dovrebbe comportare un obbligo generale di sorveglianza o di ricercare attivamente fatti e circostanze, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE<sup>10</sup>, né l'obbligo di utilizzare strumenti automatizzati. Per garantire la trasparenza, i prestatori di servizi di hosting pubblicheranno relazioni annuali sulla trasparenza in merito alle misure intraprese contro la diffusione di contenuti terroristici.
15. Per quanto concerne gli ordini di rimozione aventi effetti transfrontalieri, il ruolo dello Stato membro ospitante è stato potenziato con l'introduzione di una procedura di esame: l'autorità competente dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o il suo rappresentante legale può, di propria iniziativa, esaminare l'ordine di rimozione emesso dalle autorità competenti di un altro Stato membro per stabilire se esso violi o meno in modo grave o manifesto il regolamento o i diritti fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Su richiesta motivata di un prestatore di servizi di hosting o di un fornitore di contenuti, lo Stato membro ospitante è tenuto a esaminare l'esistenza di una tale violazione.

---

<sup>10</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

16. Eccetto casi di emergenza debitamente giustificati, è opportuno trasmettere ai prestatori di servizi di hosting che non hanno ricevuto in precedenza un ordine di rimozione dalla suddetta autorità, almeno 12 ore prima, una notifica contenente, tra l'altro, informazioni sulle procedure e sui termini applicabili, in particolare al fine di ridurre l'onere per le piccole e medie imprese (PMI).
17. È soppresso l'articolo relativo alle segnalazioni (un meccanismo inteso ad allertare i prestatori di servizi di hosting in merito a contenuti terroristici affinché possano su base volontaria esaminarli in base alle proprie condizioni contrattuali), ma un considerando chiarisce che le segnalazioni restano a disposizione degli Stati membri e di Europol.
18. I contenuti terroristici che sono stati rimossi o il cui accesso è stato disabilitato a seguito di ordini di rimozione o di misure specifiche devono essere conservati per un periodo di sei mesi dalla rimozione o dalla disabilitazione; tale periodo può essere prorogato se necessario e per tutto il tempo richiesto in caso di ricorso.
19. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento da parte dei prestatori di servizi di hosting. Le sanzioni potrebbero assumere forme diverse, tra cui avvertimenti formali in caso di violazioni minori o sanzioni pecuniarie in relazione a violazioni più gravi. La posizione in prima lettura del Consiglio definisce quali violazioni sono soggette a sanzioni e quali circostanze sono pertinenti per valutare la tipologia e il livello di tali sanzioni. Ai prestatori di servizi di hosting possono essere comminate sanzioni fino al 4% del loro fatturato globale in caso di sistematica o persistente inosservanza dell'obbligo di rimuovere o disabilitare l'accesso a contenuti terroristici entro un'ora.

#### **IV. CONCLUSIONE**

20. La posizione del Consiglio rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio con il contributo della Commissione. Tale compromesso è confermato dalla lettera del presidente della commissione LIBE del Parlamento europeo al presidente del Coreper (parte seconda) datata 13 gennaio 2021.